



## **CIRCOLAZIONE STRADALE. PATENTE RILASCIATA DA STATI ESTERI.**

**CASS. CIV., SEZ. II, 25 NOVEMBRE 2010, N. 23942.**

Gli stranieri residenti e titolari di patente in corso di validità possono conseguire la licenza di guida italiana previa conversione del proprio documento e nel frattempo circolare per un anno, nel rispetto degli accordi internazionali. E questa disposizione vale a maggior ragione per i cittadini comunitari che sono liberi di mantenere la propria patente originale anche in caso di acquisita residenza.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMI Giovanni	- Presidente -
Dott. PETTITI Stefano	- Consigliere -
Dott. DDASCOLA Pasquale	- rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo	- Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

M.A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

**E CONTRO**

MINISTERO DIFESA in persona del Ministro pro tempore, CARABINIERI LAZIO COMP ROMA TRIONFALE NUCLEO OPERATIVO PMZ in persona del Comandante pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza n. 34805/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 08/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE DDASCOLA;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza depositata l'8 agosto 2005, il giudice di pace di Roma respingeva l'opposizione proposta dal cittadino rumeno M.A. D. avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Roma, del (OMISSIS), con il quale era stata constatata la circolazione alla guida di un veicolo senza possesso di patente di guida. Rilevava che il ricorrente non era in possesso di patente di guida valida per il territorio italiano, non era residente in Italia e che, una volta acquisita la residenza anagrafica, avrebbe dovuto provvedere alla conversione della propria patente di guida, cosa che non aveva fatto.

L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre - 3 novembre 2006, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Difesa è rimasto intimato.

Trattata con rito camerale, all'adunanza del 15 ottobre 2009 la causa è stata rimessa a pubblica udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso lamenta violazione dell'art. 116 e dell'art. 136 C.d.S. e vizi di motivazione. Il ricorrente espone:

1 - che al momento dell'accertamento egli era in possesso di valida patente di guida rilasciata dalla competente autorità rumena;

2 - che l'art. 136 C.d.S. prevede che i titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121, e che le stesse disposizioni si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3 - che a seguito di accordi internazionali il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità delle parti contraenti può guidare nel territorio dell'altra parte, purché sia in possesso di traduzione ufficiale della patente o di patente internazionale;

4 - che la validità di tale patente cessa solo dopo un anno dall'acquisizione di residenza sul territorio dell'altra parte.

Rileva che egli, all'epoca non residente in Italia, era in possesso di patente valida fino al 2 giugno 2007 e circolava munito di traduzione giurata della stessa, così soddisfacendo i requisiti di legge. Contesta la contraddittorietà della sentenza che, al secondo punto della motivazione, ha affermato che egli non era residente in Italia e subito dopo gli ha rimproverato di non aver ottemperato all'obbligo di conversione della patente, previsto per lo straniero che sia già residente nel nostro paese.



Tutte le censure sono fondate.

Lo è, manifestamente, la seconda, posto che con palese contraddizione è stata illogicamente rilevata la necessità di conversione della patente per un soggetto non residente in Italia, pur dando atto che la normativa prevede ciò per chi abbia conseguito la residenza anagrafica e che l'opponente non era in tale condizione.

Ma è fondata anche la prima censura, atteso che l'accordo bilaterale 17 giugno 2002 n. 06513498, entrato in vigore il 20 agosto 2002, avente durata indeterminata, prevede quanto dedotto dal ricorrente, (supra sub 3 e 4) , in ordine alla facoltà di guida del cittadino (OMISSIS) in Italia, se munito di patente emessa nel suo paese, accompagnata da traduzione ufficiale. Il giudice di pace ha dunque fatto malgoverno della normativa vigente, trascurando di verificare, come gli imponeva l'art. 136 C.d.S., il tenore della Convenzione internazionale vigente e di trame, previa verifica delle condizioni di fatto, le conseguenze del caso; ciò dovrà fare in sede di rinvio.

Segue da quanto esposto la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altro giudice di pace di Roma, che si atterrà alla Convenzione citata e motiverà in ordine alla sussistenza nella specie delle condizioni legittimanti la guida del veicolo.

Provvederà inoltre sulle spese di questo grado di giudizio.

#### **P.Q.M.**

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 24 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010